Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 **Roma - Martedì, 17 agosto** **Numero 194**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1114 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 686, del 23 maggio 1915, che ammette la circolazione di speciali cartoline postali, spedite da militari in esenzione da tassa, e che concede agevolazioni nella francatura delle lettere dirette agli ufficiali del R. esercito e della R. marina e loro assimilati;

Visto l'art. 21 del testo unico delle leggi postali approvato con R decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il R. decreto dell'11 marzo 1920, n. 316, che apporta modificazioni alle tariffe ed ai servizi postali, telegrafici e telefonici;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le norme vigenti ante-guerra circa la corrispondenza degli ufficiali ed assimilati, sotto-ufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina rientrati alle rispettive sedi o comunque residenti nel territorio del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per le colonie e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° agosto 1920, cessano le agevolazioni concesse col R. decreto del 23 maggio 1915, numero 686, limitatamente alle corrispondenze dei militari, ufficiali ed assimilati del R esercito e della R marina rientrati alle rispettive sedi o comunque residenti nel territorio del Regno.

Le corrispondenze dirette agli ufficiali ed assimilati predetti saranno trattate in base alle norme vigenti per quelle dei privati.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel ripetuto R. decreto del 23 maggio 1915, n. 686, rimangono temporaneamente in vigore soltanto per i militari, ufficiali ed assimilati del R esercito e della R marina che si trovano dislocati nelle terre redente, nella Dalmazia, nell'Albania, in Libia ed all'estero, sempre quando le relative corrispondenze non debbano sottoporsi alle tariffe internazionali.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO VASSALLO — BONOMI — SECHI — ROSSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1108. Regio decreto 8 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cuneo.

N. 1115. Regio decreto 8 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, la Scuola industriale maschile di Verona, istituita e mantenuta da quel Comune è posta alla diretta dipendenza del Ministero per l'industria e il commercio ed è riorganizzata come scuola professionale di II° grado, sezione meccanici ed elettricisti, con la denominazione di R scuola industriale di Verona.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica;

Ritenuto che per l'applicazione degli articoli 1 a 12 di detto decreto non occorre un apposito regolamento, ma è sufficiente provvedervi in via di istruzioni;

Sentito il Consiglio superiore delle acque;

Di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Sono approvate le seguenti:

Istruzioni per l'applicazione degli articoli 1 a 12 del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995:

§ I.

Per conseguire la sovvenzione annua di lire quaranta per ogni cavallo nominale medio ricavabile da impianti idroelettrici, e la esenzione dell'imposta e sovrimposta sui fabbricati, ai sensi degli articoli 1 e 4 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, i richiedenti le concessioni di acque pubbliche possono farne richiesta nell'istanza stessa di concessione, o con separata istanza stesa su carta da bollo da lire due diretta al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle acque pubbliche).

§ II.

Nel disciplinare delle concessioni, per le quali siano chiesti i suindicati benefici, saranno inserite le seguenti clausole:

« Dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto idroelettrico, di cui è oggetto il presente disciplinare, dopo il collaudo sarà corrisposta alla Ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire quaranta per ogni cavallo nominale medio risultante dall'emanando decreto di concessione e nei modi e limiti previsti dal decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995, recante provvedimenti in favore della produzione e utilizzazione della energia idroelettrica.

Ad opere ultimate e collaudate sarà emanato il decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, per la effettiva corresponsione della sovvenzione con la determinazione del suo ammontare per la durata di 15 anni e della scadenza del pagamento posticipato delle annualità, che cesserà in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940.

L'Amministrazione governativa avrà facoltà di controllare, mediante anche l'istallazione di appositi impianti di misurazione, se le portate d'acqua contemplate nel decreto di concessione sieno effettivamente utilizzabili o utilizzate e se la potenza prodotta sia quella in base alla quale fu stabilita la sovvenzione, per i deconti e le riduzioni eventualmente occorrenti all'importo della sovvenzione.

Gli edifici inservienti ad officina (od officine) di produzione e trasformazione dell'energia elettrica, inerenti all'impianto (od impianti) di cui è oggetto il presente disciplinare, saranno, a mente dell'articolo 4 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, esenti dall'imposta o sovrimposta sui fabbricati. Tale esenzione durerà fino all'anno 1940 ».

§ III.

Per gl'impianti idroelettrici per i quali sia già intervenuto il decreto di concessione, cominciati a costruire dopo il 1° gennaio 1919, le clausole di cui al precedente § II, relative alla corresponsione del sussidio, opportunamente adattate, formeranno, su istanza in carta da bollo da lire due delle Ditte concessionarie, oggetto di apposito provvedimento, da emanarsi con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro del tesoro.

Per la esenzione dell'imposta e sovrimposta sui fabbricati la Ditta concessionaria potrà promuovere diretti provvedimenti dal Ministero delle finanze.

§ IV.

Per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia stata iniziata nel quadriennio anteriore al 1° gennaio 1919, cioè dal 1° gennaio 1915, ma non sia stata ancora ultimata al 15 novembre 1919, data di pubblicazione e l'entrata in vigore del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995, il provvedimento facoltativo e motivato della concessione del sussidio annuo sarà, su regolare domanda della Ditta interessata, adottato, previo parere del Consiglio superiore delle acque, nelle stesse forme di cui al precedente § II, determinandosi caso per caso la misura della sovvenzione annua sempre però inferiore a lire quaranta per cavallo nominale medio annuo risultante dal decreto di concessione e salvo le verifiche da parte dell'Amministrazione.

Anche per detti impianti l'esenzione dell'imposta e sovrimposta fabbricati potrà essere chiesta direttamente al Ministero delle finanze.

§ V.

Per ottenere il decreto di liquidazione e corresponsione del sussidio la Ditta concessionaria dovrà, agli effetti dell'art. 5 del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995, esibire un certificato del Ministero delle finanze dal quale risulti se ed in quale misura siano state impiegate, nella esecuzione degli impianti, somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra.

§ VI.

Quando preesistenti impianti idraulici od idroelettrici siano stati modificati con variazioni consentite in base all'art. 24 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche od a disposizioni analoghe in quelle anteriori (legge 10 agosto 1884, n. 2644, decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 27, decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 57, decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1149), non saranno applicabili le facilitazioni di cui al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, ed alle presenti istruzioni.

Per le modifiche che siano consentite a preesistenti impianti a norma dell'art. 36 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, le predette facilitazioni non saranno applicabili quando si tratti di varianti non sostanziali alle preesistenti opere. Quando invece si tratti di varianti sostanziali alle opere preesistenti, sarà calcolato, a deconto dell'importo della sovvenzione, l'ammontare della potenza del preesistente impianto se a questo non era applicabile la sovvenzione di cui al decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995.

Qualora una maggiore derivazione assorba minori utenze per forza motrice, la sovvenzione sarà corrisposta in base alla maggiore potenza ricavabile dal nuovo impianto, detratta cioè quella legittimamente spettante ai preesistenti impianti.

§ VII.

Nell'applicazione dell'art. 8 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, si procederà su regolare domanda degli interessati ed in seguito alle indagini ed agli accertamenti che, caso per caso, si riterranno necessari.

§ VIII.

Per le sovvenzioni alle linee di trasporto dell'energia elettrica di cui agli articoli 9 e 10 del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995, la cui costruzione non era ancora iniziata al 1° gennaio 1919, saranno estese, in quanto applicabili, le formalità previste ai precedenti paragrafi delle presenti istruzioni, intendendosi queste riferite al decreto di autorizzazione della linea.

Si avverte che all'art. 10 del su menzionato decreto Reale, numero 1995, è per errore citato l'art. 1 del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995 invece dell'art. 9.

Per le linee il cui inizio avverrà dopo il 31 dicembre 1921, sarà applicabile l'art. 12 del decreto Reale su citato.

§ IX.

Il Ministero dei lavori pubblici avrà facoltà di accertare, nei modi che riterrà più opportuni, l'epoca alla quale rimonti l'inizio della esecuzione di impianti a favore dei quali si chieda la sovvenzione.

Roma, 16 agosto 1920.

Il ministro: PEANO.

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED I CONSUMI ALIMENTARI

IL COMMISSARIO GENERALE

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, e il decreto Reale 17 giugno 1920, n. 310;

Decreta:

Art. 1.

È ordinata la requisizione del granoturco del raccolto 1920 e di quello eventualmente residuato dai precedenti raccolti.

Essi sono precettati a disposizione della Commissione provinciale di requisizione cereali la quale può anche, con precetto personale, specificare i quantitativi che debbono essere tenuti a sua disposizione.

Art. 2.

Sono eccettuate dalla requisizione le quantità necessarie all'avente diritto:

a) per la semina dell'anno agrario 1920-921;

b) per l'alimentazione della famiglia, dei coloni e dei salariati fissi, ai quali egli debba somministrare il vitto o compensi in natura;

c) per usi zootecnici.

Art. 3.

È vietato vendere, cedere, somministrare a qualsiasi titolo il granoturco e le relative farine.

Sono consentite soltanto le corresponsioni delle compartecipazioni e dei canoni in natura inerenti al fondo, le quali sono effettuate previa comunicazione alla Commissione provinciale di requisizione.

È vietata la esportazione del granoturco e delle farine dal territorio della Provincia.

Nel territorio della Provincia gli spostamenti dai magazzini di deposito indicati nelle schede di denunzia non possono eseguirsi senza preventiva autorizzazione della Commissione.

Art. 4.

Tutte le quantità del granoturco del raccolto 1920 sono soggette all'obbligo della denuncia. È pure obbligato alla denuncia chiunque possieda a qualsiasi titolo quantità di granoturco e di farine residuati dai raccolti precedenti a quello del 1920.

Nei fondi a conduzione diretta il proprietario o affittuario o il coltivatore deve denunziare l'intiera quantità raccolta, comprese le quote spettanti a terzi in forza di contratti di compartecipazione.

Nei fondi a mezzadria, a colonia parziaria o soggetti a canone, tanto il proprietario od affittuario od enfiteuta, quanto il mezzadro o colono o coltivatore devono denunciare separatamente la parte che a ciascuno di essi spetta.

Nella quantità denunciata deve essere compresa anche quella destinata alla semina.

Art. 5.

La denuncia deve essere fatta entro dieci giorni dal compiuto raccolto; se la sgranatura del granoturco sia ritardata, deve essere denunziato il peso del prodotto in pannocchie. La Commissione provinciale di requisizione determinerà, in base a congrua riduzione, il peso del prodotto in granello.

Chi conduce o possiede o coltiva più fondi deve fare la denuncia entro il termine stabilito, il quale decorre dal giorno del compiuto raccolto in uno o più fondi stessi.

Per il granoturco e le farine residuati dai precedenti raccolti, la denuncia deve essere presentata entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Non è ammessa altra prova della denuncia che quella risultante dalla ricevuta scritta.

Art. 6.

La denuncia deve essere redatta su apposito modulo, fornito dalla Commissione provinciale di requisizione e deve contenere le indicazioni in esso designate ed in ogni caso le seguenti:

a) Comune dove si trovano i fondi;

b) località e denominazione dei medesimi;

c) quantità del granoturco del raccolto 1920 espressa o ragguagliata in quintali;

d) quantità del granoturco e delle farine residuati dai raccolti precedenti, espresse o ragguagliate in quintali;

e) luogo o magazzino di deposito;

f) cognome, nome e indirizzo del denunciante;

g) elenco nominativo delle persone di età superiore ai due anni aventi diritto a somministrazioni o compensi in natura, a termini dell'art. 2, lettera *b)* del presente decreto;

h) quantità di granoturco occorrente per la semina;

i) numero di suini esistenti presso ciascuna azienda.

Se la denuncia non è fatta personalmente dall'interessato, il denunciante deve dichiarare a quale titolo ne fa le veci.

Art. 7.

La denuncia deve essere presentata all'ufficio municipale del Comune in cui è situato il fondo o la maggior parte di esso, su quale il granoturco venne raccolto e sarà ricevuta dal sindaco o dall'impiegato all'uopo incaricato, il quale ne rilascerà ricevuta con l'indicazione della quantità denunciata.

La denuncia può essere fatta anche verbalmente, in tal caso chi la riceve deve redigerla per iscritto su apposito modulo.

Chi fa più denuncie deve distinguerle con un numero progressivo.

Art. 8.

Le denuncie originali, accompagnate da un elenco contenente in ordine alfabetico i nominativi dei denuncianti e la indicazione delle quantità che ciascuno ha denunziato, verranno trasmesse settimanalmente alla Commissione provinciale di requisizione. Una copia delle schede deve restare nella sede municipale per gli eventuali bisogni di controllo.

Art. 9.

Il prezzo massimo del granoturco del raccolto 1920 da corrispondere nelle requisizioni di cui all'art. 1 è fissato in L. 80 per quintale netto e per merce posta nel magazzino del detentore, insaccata a cura di questo con sacchi e spago forniti dal compratore.

Art. 10.

Tale prezzo si applica esclusivamente a quelle partite che, a giudizio della Commissione provinciale di requisizione, rispondano alle migliori caratteristiche commerciali per varietà, nutrizione, peso specifico, stagionatura e buona conservazione.

Per le partite che non presentino tali requisiti il prezzo sarà proporzionalmente ridotto sempre a giudizio della Commissione provinciale di requisizione.

Art. 11.

In aggiunta al prezzo d'imperio sono corrisposti i seguenti sopraprezzi per ciascun quintale di granoturco del raccolto 1920 requisito:

a) L. 10 per il granoturco prodotto nelle provincie degli Abruzzi e Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata, delle Calabrie, della Sicilia, della Sardegna e nelle Provincie liberate dall'invasione nemica;

b) L. 8,50 per il granoturco prodotto nelle zone a carattere prevalentemente di latifondo delle provincie di Roma e Grosseto designate coi decreti del ministro di agricoltura in data del 16 giugno 1919, 10 dicembre 1919, e 11 maggio 1920.

Art. 12.

I sopraprezzi indicati nell'articolo precedente vengono pagati insieme con il prezzo di requisizione al possessore del prodotto requisito.

Art. 13.

Circa la spettanza o la ripartizione dei sopraprezzi e la decisione delle eventuali controversie resta in vigore l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1615.

Art. 14.

All'atto del pagamento del prezzo fissato, le Commissioni dovranno da esso detrarre cent. 30 per ogni quintale di granoturco requisito, in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 660.

Art. 15.

Per le consegne successive al 31 ottobre 1920 sarà inoltre corrisposto l'aumento di cent. 30 per ciascun mese o frazione di mese.

Art. 16.

I produttori hanno l'obbligo di trasportare il granoturco requisito ai magazzini ed agli scali ferroviari che saranno indicati dalla Commissione di requisizione, la quale provvede alla liquidazione dei relativi compensi di trasporto, in relazione ai noli ordinari tenuto conto delle speciali circostanze di tempo e di luogo.

Art. 17.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e gli ufficiali delle Commissioni provinciali di requisizione, possono procedere a perquisizioni in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che si trovi depositato granoturco del quale sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta.

Art. 18.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente decreto sono punite a termini dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1919, n. 497.

Sono soggetti a confisca il granoturco e le farine di cui sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta: di essi la Commissione provinciale di requisizione può disporre anche prima che sia pronunciata la condanna salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

All'agente scopritore spetta il 20 0[0] del prezzo della cosa confiscata.

Se il denunciante è un privato, questi ha diritto al 50 0[0] del prezzo della cosa e può richiedere che la denuncia sia ricevuta con segreto di ufficio.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 agosto 1920.

Il commissario generale: SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 14 agosto 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 145,89 — Londra 73 788 — Svizzera 335,50 — Spagna 301 — New York 20,12 — Oro 292,577

Corso medio dei cambi

del giorno 16 agosto 1920 Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 146 925 Londra 73,90 Svizzera 3 6,40 — Spagna — New York 20,1375 Oro 293.

MINISTERO DEL TESORO

Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio per l'assistenza militare

ELENCO degli Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti più bisognosi, registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

12 agosto 1920.

1. Comitato speciale assistenza combattenti più bisognosi della sezione Associazione nazionale combattenti, con sede in Grosseto.
2. Id. id. con sede in Lavello.
3. Id. id. con sede in Sestri Ponente.

4. Comitato speciale assistenza combattenti più bisognosi della sezione Associazione nazionale combattenti con sede in Corneto Tarquinia.
5. Id. id. con sede in Montella.
6. Id. id. con sede in Santa Lucia del Mela.
7. Id id. con sede in Martignacco.
8. Id. id. con sede in Anagni.
9. Id. id. con sede in Palermo.
10. Id. id. con sede in Lioni.
11. Id. id. con sede in Caulonia.
12. Id. id. con sede in Foggia.
13. Id. id. con sede in Caltanissetta.
14. Id. id. con sede in Mussomeli.
15. Id. id. con sede in Cinquefrondi.
16. Id. id. con sede in Acquarica del Capo.
17. Id. id. con sede in Bagnoli del Trigno.
18. Id. id. con sede in Galluccio.
19. Id. id. con sede in Castellammare Adriatico.
20. Id. id. con sede in Stroncone.
21. Id. id. con sede in San Giovanni Rotondo.
22. Id. id. con sede in Sambatello.
23. Id. id. con sede in Catona.
24. Id. id. con sede in Pistoia.
25 Id. id. con sede in Pavullo.
26 Id. id. con sede in Nole.
27. Id. id. con sede in Lagonegro.
28. Id. id. con sede in Castelluccio Superiore.
29. Id. id. con sede in Tursi.
30. Id. id. con sede in Seminara.
31. Id. id. con sede in Caco.
32. Id. id. con sede in Bisetto.
33. Id. id. con sede in Terranova di Sicilia.
34. Id. id. con sede in Fumone.
35. Id. id. con sede in Moscufo.
36. Id. id. con sede in Ripatransone.
37. Id. id. con sede in Terranuova Bracciolini.
38. Id. id. con sede in Savuto.
39. Id. id. con sede in Monastir.
40. Id. id. con sede in Rocca Imperiale.
41. Id. id. con sede in Berzano San Pietro.
42. Id. id. con sede in Verzino.
43. Id. id. con sede in Lapedona.
44. Id. id. con sede in Loreto Aprutino.
45. Id. id. con sede in Ortona a Mare.
46. Id. id. con sede in Bitonto.
47. Id. id. con sede in Nettuno.
48. Id. id. con sede in Mileto.
49. Id. id. con sede in Montforte Irpino.
50. Id. id. con sede in Catanzaro.
51. Id. id. con sede in Cugnieri.
52. Id. id. con sede in Castrovillari.
53. Id. id. con sede in Cleulis Timau.
54. Id. id. con sede in Sansevero.
55. Id. id. con sede in Capo d'Orlando.
56. Id. id. con sede in Terontola.
57. Id. id. con sede in Saline di Volterra.
58. Id. id. con sede in Chiusa Sclafani.
59. Id. id. con sede in Parma.
60. Id. id. con sede in Torricella Sicura.
61. Id. id. con sede in Radicena.
62. Id. id. con sede in San Procopio.
63. Id. id. con sede in Villa San Giovanni.
64. Id. id. con sede in Cappadocia.
65. Id. id. con sede in Acquaro.
66. Id. id. con sede in Gioiosa Jonica.
67. Id. id. con sede in Altavilla Silentina.
68. Id. id. con sede in Villa Santo Stefano.
69. Comitato speciale assistenza combattenti più bisognosi della sezione Associazione nazionale combattenti con sede in Regalbuto.
70. Id. id. con sede in Sat'Agata D'Esaro.
71. Id. id. con sede in Gallico.
72. Id. id. con sede in Contrmedian.
73. Id. id. con sede in Castel di Sangro.
74. Id. id. con sede in Bagnara.
75. Id. id. con sede in Anzano Irpino.
76. Id. id. con sede in Aliano.
77. Id. id. con sede in Cosenza.
78. Id. id. con sede in Bettona.
79. Id. id. con sede in Amelia.
80. Id. id. con sede in Palazzo San Gervaso.
81. Id. id. con sede in Oggiono.
82. Id. id. con sede in Bastia Umbra.
83. Id. id. con sede in Galliochio.
84. Ufficio provinciale di assistenza della Unione nazionale reduci di guerra in Firenze.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (E. n. 3).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: ? — Data della ricevuta: ? dicembre 1904 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Agrone Giovanni Battista fu Giuseppe (pos. numeri 124751 e 124760) — Titoli del debito pubblico: nominativi n 6 — Ammontare della rendita L. 120 — Consolidato 5 0[0 Decorrenza . . . .

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3219 — Data della ricevuta: 12 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Piscopo Gaspare Maria fu Tommaso (pos. n. 708972 — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 — Ammontare della rendita: L. 2000 — Consolidato 5 0[0 Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data della ricevuta: 6 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Marino Attilio fu Olimpio (pos. n. 681093) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 – Ammontare della rendita L. 3,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 17 luglio 1920.

***Il direttore generale*: GARBAZZI**

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 7).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4496 — Data della ricevuta: 12 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la rivuta: Direz Gen' Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Ortenzi Nicola fu Giuseppe (posizione n. 71)691) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 250 — Consolidato 5 0[0 Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3664 — Data della ricevuta: 26 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Marotta Nicola fu Carmine (posizione n. 728452) — Titoli del debito pubblico:

nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

I termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 agosto 1920.

Il direttore generale: *Garbazzi*.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 26 giugno 1919:

Pensioni militari.

Niccolini Cirio, s. brig. fin., L. 1253, di cui: L. 996,61 a carico dello Stato; L. 257,17 a carico com. Firenze — Strazza Guido, magg. RR. CC., L. 3887 — Zappulli Alberto, magg. sussistenza, L. 4161 — Tallarico Bonifacio, colon. med., L. 6400 — Vivona Francesco, colon. fant., L. 5006 — Perris Nicola, ten col., L. 43 0 — Passariello Giuseppe, maggiore, L. 3727 — Carulli Italo col med., L. 6400 — Lucini Margherita, ved. Mezzetti, capitano, L. 701,66 — Manuelli Carolina, ved. Palumbo, ten. col. m., L 1333,33 — Farina Giuseppe, maresc. magg., L. 1762,95 — Carnevale Eliseo, id., L. 1762,95.

Della Santa Carlo, maestro d'armi, L. 1762,95 — Firpo Virgilio, ten. col. macc., L. 4667 — Casotto Anna, ved. Stellin, capo timon., L. 583 — De Luna Giuseppa ved. Stanzione brig. g. città, L. 454,70 — Chiappano Teresa, ved. Bisquola, maresc. RR. CC., L. 273,33 — Bernabè Pietro, soldato, L. 337,50 — Marino Domenico, app.to guardia città, L. 1101,58 — Maneri Anna, ved. Petrelli, maresc., L. 294,63 — Pavesio Giovanni, capor. magg., L. 883,89 — Boffelli Maria M., ved. di Gnocchi, sottotenente, L. 920 — Selvini Luigi, soldato, L. 337,50 — De Micheli Giulio, capor. magg., L. 240 — Gario Adele, ved. Negro, maggiore, L. 36 — De Stefani Luigia, ved. Scopigno, carabiniere, L. 293,82 — Ugolini Lorenzo, soldato, L. 405 — Carboni Gaetano, id., L. 337,50 — Fumeri Giuseppina, ved. Bonsignorio, ten. col., L. 1335,66 — Superbi Osvaldo, soldato, L. 300.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Daretti cav. Ignazio, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 23 febbraio 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Valentino cav. Gennaro, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 6 febbraio 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 29 aprile 1920:

Tinelli cav. Luigi, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 3 ottobre 1919.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

Casella Carlo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 3 ottobre 1919.

Curro cav. Francesco, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 13 ottobre 1919.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 22 gennaio 1920:

Palasciano comm. Vincenzo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 23 gennaio 1920 ed inscritto nella riserva.

CONCORSI

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il regolamento generale per l'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431, ed in particolare l'art. 206 del regolamento stesso;

Vista la domanda in data 18 marzo 1920 con la quale il sindaco di Sansevero chiede che la scuola comunale commerciale di Sansevero sia dichiarata pareggiata alle Regie scuole commerciali;

Considerato che con speciale ispezione fu accertato che concorrono le circostanze di fatto volute dall'art. 206 predetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale (Sezione istruzione media);

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

La scuola commerciale comunale di Sansevero è dichiarata pareggiata alle Regie scuole commerciali a decorrere dal corrente anno scolastico e fino a disposizione in contrario.

Art. 2.

I diplomi di licenza ed i certificati degli studi fatti nella scuola commerciale comunale di Sansevero hanno tutti gli effetti e lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole Regie.

Art. 3.

I professori attualmente in servizio e che abbiano i requisiti per l'insegnamento della materia a ciascuno di essi assegnata potranno essere confermati dall'Amministrazione dalla quale dipendono, col consenso del Ministero. Per gli insegnanti titolari da nominarsi dopo la data del presente decreto dovranno essere soddisfatte le condizioni del comma *e)* dell'art. 206 del regolamento per la istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431.

Per gli incaricati, per i supplenti e per gli assistenti saranno applicate le norme degli articoli relativi del regolamento generale per la istruzione media. La loro nomina sarà fatta dall'autorità comunale di Sansevero. Per gli incaricati dovrà esservi il consenso del Ministero.

Art. 4.

Ogni anno il Ministero nomina uno o più Regi commissari che dovranno assistere allo scrutinio finale e a tutte le operazioni di esame e che dovranno riferire sulle condizioni della scuola allo scopo della continuazione del pareggiamento.

Al commissario più elevato in grado, spetta di diritto la presidenza della Commissione giudicatrice.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 luglio 1920.

Il ministro: ALESSIO.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il regolamento generale per l'istruzione media commer-

ciale approvato con decreto Reale 13 novembre 1919, n. 2431 ed in particolare l'art. 206 del regolamento stesso;

Vista la domanda in data 30 aprile 1920 con la quale il sindaco di Roma chiede che la Scuola commerciale femminile comunale di Roma sia dichiarata pareggiata alle RR scuole commerciali;

Considerato che con speciali ispezioni fu accertato che concorrono le circostanze di fatto volute dall'art. 206 predetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale (Sezione istruzione media);

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola commerciale femminile comunale di Roma è dichiarata pareggiata alle RR. scuole commerciali a decorrere dal corrente anno scolastico e fino a disposizione in contrario.

Art. 2.

I diplomi di licenza ed i certificati degli studi fatti nella Scuola commerciale femminile comunale di Roma hanno tutti gli effetti e lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole Regie.

Art. 3.

I professori titolari attualmente in servizio e che abbiano i requisiti per l'insegnamento della materia a ciascuno di essi assegnata potranno essere confermati dall'Amministrazione dalla quale dipendono, col consenso del Ministero. Per gli insegnanti da nominarsi dopo la data del presente decreto dovranno essere soddisfatte le condizioni del comma *e)* dell'art. 206 del regolamento generale per la istruzione media commerciale approvato con decreto Reale 13 novembre 1919, n. 2431.

Per gli incaricati, per i supplenti e per gli assistenti saranno applicate le norme degli articoli relativi del regolamento generale anzidetto: la loro nomina sarà fatta dal comune di Roma. Per gli incaricati dovrà esservi il consenso del Ministero.

Art. 4.

Ogni anno il Ministero nomina uno o più Regi commissari che dovranno assistere allo scrutinio finale e a tutte le operazioni di esame e che dovranno riferire sulle condizioni della scuola allo scopo della continuazione del pareggiamento.

Al commissario più elevato in grado spetta di diritto la presidenza della Commissione giudicatrice.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 luglio 1920.

Il ministro: ALESSIO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il regolamento generale per l'istruzione media commerciale approvato con decreto Regio 13 novembre 1919, n. 2431 ed in particolare l'art. 206 del regolamento stesso;

Vista la domanda in data 5 maggio 1920, con la quale il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto commerciale di Carrara chiede che l'istituto stesso sia dichiarato pareggiato ai RR. Istituti commerciali;

Considerato che con speciale ispezione fu accertato che concorrono le circostanze di fatto volute dall'art. 206 predetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale (Sezione istruzione media);

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto commerciale di Carrara è dichiarato pareggiato ai Regi Istituti commerciali a decorrere dal corrente anno scolastico e fino a disposizione in contrario.

Art. 2.

I diplomi di licenza ed i certificati degli studi fatti nell'Istituto commerciale di Carrara hanno tutti gli effetti e lo stesso valore legale di quelli rilasciati dai corrispondenti Istituti Regi.

Art. 3.

I professori titolari attualmente in servizio, e che abbiano i requisiti per l'insegnamento della materia a ciascuno di essi assegnata potranno essere confermati dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, col consenso del Ministero. Per gli insegnanti da nominarsi dopo la data del presente decreto dovranno essere soddisfatte le condizioni del comma *e)* dell'art. 206 del regolamento generale per la istruzione media commerciale approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2431.

Per gl'incaricati, per i supplenti e per gli assistenti saranno applicate le norme degli articoli relativi del regolamento generale anzidetto. La loro nomina sarà fatta dal Consiglio di amministrazione. Per gli incaricati dovrà esservi il consenso del Ministero.

Art. 4.

Ogni anno il Ministero nomina uno o più Regi commissari che dovranno assistere allo scrutinio finale e a tutte le operazioni di esame e che dovranno riferire sulle condizioni dell'Istituto allo scopo della continuazione del pareggiamento.

Al commissario più elevato in grado spetta di diritto la presidenza della Commissione giudicatrice.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 luglio 1920.

Il ministro: ALESSIO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il regolamento generale per l'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431, ed in particolare l'art. 206 del regolamento stesso;

Vista la domanda in data 10 giugno 1920 con la quale il presidente della Giunta di vigilanza dell'Istituto commerciale di Caserta chiede che l'Istituto stesso sia dichiarato pareggiato ai RR. Istituti commerciali;

Considerato che con speciale ispezione fu accertato che concorrono le circostanze di fatto volute dall'art. 206 predetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale (Sezione istruzione media);

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto commerciale di Caserta è dichiarato pareggiato ai Regi Istituti commerciali, a decorrere dal corrente anno scolastico e fino a disposizione in contrario.

Art. 2.

I diplomi di licenza ed i certificati degli studi fatti nell'Istituto commerciale di Caserta hanno tutti gli effetti e lo stesso valore legale di quelli rilasciati dai corrispondenti Istituti Regi.

Art. 3.

I professori titolari, attualmente in servizio, e che abbiano i requisiti per l'insegnamento della materia a ciascuno di essi assegnata, potranno essere confermati dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, col consenso del Ministero. Per gli insegnanti da nominarsi dopo la data del presente decreto, dovranno essere sod-

disfatte le condizioni del comma *e*) dell'art. 206 del regolamento generale per l'istruzione media commerciale, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431.

Per gli incaricati, per i supplenti e per gli assistenti saranno applicate le norme degli articoli relativi del regolamento generale anzidetto. La loro nomina sarà fatta dal Consiglio di amministrazione.

Per gli incaricati dovrà esservi il consenso del Ministero.

Art. 4.

Ogni anno il Ministero nomina uno o più RR. commissari che dovranno assistere allo scrutinio finale e a tutte le operazioni di esame e che dovranno riferire sulle condizioni dell'Istituto allo scopo della continuazione del pareggiamento.

Al commissario più elevato in grado spetta di diritto la presidenza della Commissione giudicatrice.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 luglio 1920.

Il ministro: ALESSIO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il regolamento generale per l'istruzione media commerciale, approvata con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431, ed in particolare l'art. 206 del regolamento stesso;

Vista la domanda in data 19 aprile 1920 con la quale il sindaco di Bagni di Montecatini nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola commerciale di Bagni di Montecatini chiede che la scuola stessa sia dichiarata pareggiata alle Regie scuole commerciali;

Considerato che con speciale ispezione fu accertato che concorrono le circostanze di fatto volute dall'art 206 predetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale (Sezione istruzione media);

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola commerciale di Bagni di Montecatini è dichiarata pareggiata alle Regie scuole commerciali, a decorrere dal corrente anno scolastico e fino a disposizione in contrario.

Art. 2.

I diplomi di licenza ed i certificati degli studi fatti nella Scuola commerciale di Bagni di Montecatini hanno tutti gli effetti e lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole Regie.

Art. 3.

I professori attualmente in servizio e che abbiano i requisiti per l'insegnamento della materia a ciascuno di essi assegnata potranno essere confermati dall'Amministrazione dalla quale dipendono col consenso del Ministero. Per gli insegnanti titolari da nominarsi dopo la data del presente decreto dovranno essere soddisfatte le condizioni del comma *e*) dell'art. 206 del regolamento generale per l'istruzione media commerciale approvato con decreto Reale 13 novembre 1919, n. 2431.

Per gli incaricati, per i supplenti e per gli assistenti saranno applicate le norme degli articoli relativi del regolamento generale anzidetto. La loro nomina sarà fatta dal Consiglio di amministrazione. Per gli incaricati dovrà esservi il consenso del Ministero.

Art. 4.

Ogni anno il Ministero nomina uno o più Regi commissari che dovranno assistere allo scrutinio finale e a tutte le operazioni di esame e che dovranno riferire sulle condizioni della scuola allo scopo della continuazione del pareggiamento.

Al commissario più elevato in grado spetta di diritto la presidenza della Commissione giudicatrice.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 luglio 1920.

Il ministro: ALESSIO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il regolamento generale per l'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431, ed in particolare l'art. 206 del regolamento stesso;

Vista la domanda in data 25 aprile 1920 con la quale il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto commerciale di Bra chiede che l'Istituto stesso sia dichiarato pareggiato ai Regi Istituti commerciali;

Considerato che con speciale ispezione fu accertato che concorrono le circostanze di fatto volute dall'art. 206 predetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale (Sezione istruzione media);

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto commerciale di Bra è dichiarato pareggiato ai RR. Istituti commerciali a decorrere dal corrente anno scolastico e fino a disposizione in contrario.

Art 2.

I diplomi di licenza ed i certificati degli studi fatti nell'Istituto commerciale di Bra hanno tutti gli effetti e lo stesso valore legale di quelli rilasciati dai corrispondenti Istituti Regi.

Art. 3.

I professori titolari attualmente in servizio e che abbiano i requisiti per l'insegnamento della materia a ciascuno di essi assegnata, potranno essere confermati dalla Amministrazione dalla quale essi dipendono, col consenso del Ministero. Per gli insegnanti da nominarsi dopo la data del presente decreto dovranno essere soddisfatte le condizioni del comma *e*) dell'art. 206 del regolamento generale per la istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431.

Per gli incaricati, per i supplenti e per gli assistenti saranno applicate le norme degli articoli relativi dell'anzidetto regolamento generale. La loro nomina sarà fatta dal Consiglio d'amministrazione. Per gli incaricati dovrà esservi il consenso del Ministero.

Art. 4.

Ogni anno il Ministero nomina uno o più Regi commissari che dovranno assistere allo scrutinio finale e a tutte le operazioni di esame e che dovranno riferire sulle condizioni dell'Istituto allo scopo della continuazione del pareggiamento.

Al commissario più elevato in grado spetta di diritto la presidenza della Commissione giudicatrice.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 luglio 1920.

Il ministro: ALESSIO.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.